

Bozza CONVENZIONE

**TRA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA E LA
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA PER ATTIVITA' DI
ANALISI CLINICHE CONNESSE AL D.LGS 626/1994 DEI
DIPENDENTI DELLA SCUOLA.**

Premesso :

- che Scuola Normale Superiore di Pisa (di seguito SNS) ha richiesto all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (A.O.U.P.) l'attivazione di un rapporto convenzionale per lo svolgimento, a favore dei propri dipendenti, delle prestazioni connesse alla sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs n. 626/1994 e smi;
- che tale richiesta è compatibile con i fini istituzionali dell'A.O.U.P.;
- che le attività in parola si configurano come prestazioni sanitarie a pagamento e verranno svolte dal personale afferente all'Ambulatorio di Medicina del Lavoro dell'A.O.U.P., nell'ambito della stessa attività istituzionale ordinaria con le risorse a disposizione dell'ambulatorio citato;
- che a tal fine è stato individuato il Dr Alfonso Cristaudo, Direttore della Sezione di Medicina Preventiva del Lavoro, quale coordinatore delle prestazioni da fornire;
- che il Dr Cristaudo ha manifestato la propria

disponibilità al riguardo secondo le modalità e le condizioni di seguito specificate.

TUTTO CIO'PREMESSO

TRA

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (c.f. e P. IVA 01310860505), con sede in Pisa, via Roma, 67, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Ilde Coiro, nata a S. Arsenio (SA) il 16/09/1954 domiciliata per la carica presso la sede dell'A.O.U.P., che interviene in questo atto non in proprio, ma nella veste di Direttore Amministrativo dell'Azienda medesima ed in esecuzione della deliberazione n. _____ del _____;

E

La Scuola Normale Superiore di Pisa (c.f. 80005050507), con sede in Piazza dei Cavalieri n. 7, nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, prof. Salvatore Settis, nato il 11.06.1941 a Rosarno (RC), domiciliato per la carica presso la sede della SNS medesima;

Si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

art. 2 - La SNS affida all'A.O.U.P., che accetta, l'incarico di eseguire gli esami di laboratorio e le visite mediche specialistiche necessari allo svolgimento della sorveglianza sanitaria prevista

dal D.Lgs n. 626/1994 e smi.

Art. 3 - L'A.O.U.P. garantisce lo svolgimento dell'attività citata al precedente art. 2 mediante il proprio Ambulatorio di Medicina del Lavoro, gestito congiuntamente dalle Sezioni di Medicina Preventiva del Lavoro e di Medicina del Lavoro, presso i locali siti in via Santa Maria.

Art. 4 - L'A.O.U.P. si impegna a fornire alla SNS le seguenti prestazioni:

- a) es. emocromo, es. transaminasi, es. gamma GT, es. azotemia, es. creatinina, es. markers epatite A e B nonché la ricerca dei metabolici urinari dei solventi (TCA ac ippurico, ac metil ippurico) con periodicità semestrale;
- b) es. spirometria con periodicità biennale;
- c) eventuali altri esami che possano rendersi necessari;
- d) visita oculistica per video terminali con periodicità secondo la vigente normativa.

Art. 5 - La A.O.U.P. si obbliga a collaborare con il Medico Competente, designato dalla Scuola ai sensi del dlgs. 626/1994, e a comunicare tempestivamente i risultati degli esami compiuti ed ogni altra informazione utile ai fini della sorveglianza sanitaria.

Art. 6 - A fronte dello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4, la SNS si impegna a corrispondere all'A.O.U.P. il compenso

previsto dalle vigenti tariffe regionali per il SSN. Tale compenso è esente IVA ai sensi dell'art. 10 p 18 DPR n. 633/1972.

L'importo suddetto sarà erogato dalla SNS previa emissione di regolare fattura da parte dell'A.O.U.P.. Le parti, al fine semplificare gli adempimenti amministrativo-contabili di ciascuna, concordano che la fatturazione sia cumulativa con cadenza semestrale.

Per l'A.O.U.P. la struttura competente alla gestione della richiesta di emissione fattura è individuata nella U.O. Gestione Amministrativa Prestazioni Sanitarie. A tal fine è onere del far pervenire alla U.O. appena citata pertinente documentazione relativa alle prestazioni effettivamente erogate.

Art. 7 - La SNS si impegna al rispetto di quanto previsto nel D.Lgs n. 626/1994 e smi in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 8 - Per le informazioni di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione del presente rapporto di collaborazione, le parti si impegnano alla massima riservatezza ed al rispetto del segreto professionale, anche in relazione a quanto disposto nel D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di dati personali e sensibili",

Art. 9 - Il presente accordo ha durata di un anno a decorrere dalla data della stipula ed è

rinnovabile in forma scritta per analogo periodo mediante scambio di corrispondenza, salvo eventuale disdetta da comunicare con preavviso di almeno 30 giorni con raccomandata A/R.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare all'altro contraente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per il recesso ed a mezzo raccomandata A/R.

Art. 10 - La presente convenzione viene redatta, in duplice originale uno per ciascuna parte, per scrittura privata non autenticata che pertanto assolve l'imposta di registro solo per il caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda	Scuola Normale Superiore
Ospedaliero-Universitaria	Il Direttore
Pisana	Pisa, lì _____

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Ilde Coiro

Pisa, lì _____

Per accettazione

Dr Alfonso Cristaudo